



\* 0 0 0 0 3 2 7 6 6 8 \*

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

**Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo parte economica per l'anno 2019 e sulla correlata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria**

Il sottoscritto Dott. Stefano Sanesi, Revisore unico dei conti del comune di Campo nell'Elba;

**Premesso che**

l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 11 aprile 1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*.

l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolge su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica

l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che *"Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispetti ordinamenti."*;

in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo;

**Preso atto della proposta di contratto (C.C.D.I.) decentrato;**

Visto l'art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018 che stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Visto che l'ipotesi di C.C.D.I. e la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sono state inviate al Revisore dei Conti cui spetta, ai sensi dell'art. 8, comma 6<sup>a</sup>, CCNL 21/05/2018 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri in data 17/12/2019.

#### Ricordato che

*l'art. 9, comma 2-bis del medesimo D.L. 78/2010, e sue successive modifiche, dispone "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*;

che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che:

- "A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ..." (1° comma);
- "... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ...." (1° comma);
- "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017." (7° comma)

*l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, attuativo degli artt. 16 e 17 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";*

Il parere della Sezione Regionale di Controllo Siciliana della Corte dei Conti che con deliberazione n. 172/2018/PAR, ha chiarito che il limite massimo di spesa di riferimento in relazione al valore di spesa del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016 per le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza "... non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziato in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica";

l'art. 67 comma 2 lett. b) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

che con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG la Corte dei Conti, sez. Autonomie, ha enunciato il seguente principio di diritto: "gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Verificata

la regolarità procedurale seguita nel raggiungimento degli accordi menzionati.

#### **Rilevato che**

Il contenuto delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa sono conformi allo schema predisposto dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica;

la costituzione del fondo risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento della spesa del personale

la spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura nel bilancio dell'ente

le disposizioni contrattuali dell'ipotesi di accordo sono compatibili con le norme in materia di limiti di spesa del personale ed in genere con le norme previste dal d.l.78/2010

che con determinazione dell'Area Finanziaria 69 del 11/11/2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019, per un totale di Euro 136.671,11 in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti,

che la parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata in € 136.671,11, in quanto le risorse variabili non possono essere attivate nell'anno per il rispetto dei limiti dell'anno precedente 2018

#### **Attesta**

La compatibilità dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente di codesto ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e gli istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dall'applicazione delle norme di legge

#### **Certifica**

La relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa redatte dal responsabile finanziario del comune ai sensi dell'art. l'art. 40, comma 3-sexies.

#### **Raccomanda**

Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 7, ultimo periodo del D.lgs. 165/2011 di assicurare gli adempimenti prescritti, per gli enti locali dai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo.

Prato, 17/12/2019

Il Revisore Unico

Dott. Stefano Sanesi

